

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 21 luglio 1966

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 agosto 1960, n. 933,
istitutiva del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con il presente progetto di legge si mira a dare una nuova struttura all'Ente preposto alla ricerca ed allo sviluppo nel campo della applicazione per scopi pacifici dell'Energia Nucleare in Italia.

E infatti a tutti nota la storia dell'attuale Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare ed è sentita pertanto da tutti la necessità di riforme sostanziali a tale Ente per renderlo adeguatamente efficiente per gli scopi che dovrà perseguire nel campo della politica energetica.

L'articolo 1 modifica la denominazione dell'attuale C.N.E.N. in Ente Nazionale per l'Energia Nucleare (E.N.E.N.); la modifica proposta non ha un valore formale, ma sostanziale: essa vuole indicare che in Italia, come del resto è avvenuto nei paesi di maggiore sviluppo industriale, si è finalmente usciti dalla fase sperimentale nella ricerca e nelle applicazioni tecnologiche dell'energia nucleare e che occorre passare ad una fase di utilizzazione che dovrà sempre di più impegnare la politica nazionale verso le concrete realizzazioni aperte dallo sviluppo della nuova fonte energetica.

La ragione della soppressione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933, e la sottrazione della presidenza del nuovo Ente al Ministro per l'industria ed il commercio sono date dalla necessità di distinguere nettamente la fase

programmatica e di indirizzo della politica per lo sviluppo delle fonti di energia in Italia dalla fase tecnica di attuazione che va riservata agli Enti ed agli organismi all'uopo istituiti, tra i quali l'E.N.E.N.. Il presente progetto di legge è, pertanto, direttamente collegato con quello relativo all'istituzione del « Comitato Interministeriale per l'energia ».

L'articolo 4 indica i nuovi organi dell'Ente; tra essi viene incluso il Direttore Generale, in quanto a detto organo (a differenza dell'attuale Segretario Generale) vengono affidati compiti che non sono soltanto esecutivi poiché viene inserito nel Consiglio di Amministrazione ed ha anche il potere di promuovere l'azione di tale consiglio e di rappresentare l'Ente per tutte le attività esecutive esterne.

Al Consiglio di Amministrazione viene data una particolare struttura, assicurando la partecipazione ad esso di tecnici e di amministrativi (articolo 5).

Merita particolare segnalazione l'articolo 6 il quale garantisce che le deliberazioni di attuazione dei programmi, fissati nelle loro linee generali dal Comitato Interministeriale per l'energia, siano adottate con la piena conoscenza, da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, della loro concreta possibilità di esecuzione; si assicura così, anche se attraverso il solo Direttore Generale, la partecipazione di tutti i maggiori responsa-

bili dell'attività dell'Ente ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Ovviamente ciò non esclude che il Consiglio di Amministrazione possa, ove lo ritenga necessario, sentire direttamente, prima di deliberare, i Direttori dei vari Centri di attività dell'Ente; il che sarà senz'altro opportuno allorché sussista un rilevante contrasto di opinioni tra il Direttore Generale e alcuni dei Direttori dei centri, ovvero ancora quando la deliberazione da adottare riguardi in modo specifico un particolare settore di attività.

L'articolo 9 disciplina il potere del Presidente di sostituirsi per ragioni di urgenza al Consiglio di Amministrazione e, per ragioni di necessità, al Direttore Generale; l'attribuzione di tali poteri al Presidente appare necessaria per assicurare ad esso una posizione di particolare rilevanza e per investirlo di propri particolari doveri che caratterizzano la sua carica ed investono direttamente la sua responsabilità. In relazione a tale articolo è da interpretarsi la *ratio* posta a base del successivo articolo 11; vietando che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare su questioni non iscritte nell'ordine del giorno si vuole evitare che esso possa deliberare su fatti che non siano conosciuti integralmente dai vari componenti; d'altro lato, qualora non sia possibile inserire una questione all'ordine del giorno, il Presidente può sempre, sotto la sua responsabilità, adottare i provvedimenti che ritiene necessari per motivi di urgenza.

Con l'attribuire poi al Direttore Generale il potere di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di ogni questione che ritiene opportuna si vuole non solo caratterizzare la posizione di tale alto funzionario, ma principalmente far sì che vengano sottoposte al Consiglio di Amministrazione tutte le questioni essenziali relative alla vita dell'Ente. Allo stesso scopo risponde il potere attribuito ai Consiglieri di chiedere che determinate questioni siano iscritte nell'ordine del giorno; non si è ritenuto di attribuire tale potere sin-

golarmente ad ogni consigliere sia perché ciò potrebbe determinare il pericolo di una attività ostruzionistica e sia perché i Consiglieri non sono direttamente preposti all'attività esecutiva dell'Ente.

Gli articoli 12, 13 e 14 dettano precise e chiare norme in materia di controllo da parte del Ministro per l'industria ed il commercio. La scelta del Direttore Generale si è limitata « tra i funzionari direttivi dell'Ente » (articolo 15), in quanto si è ritenuto che la preparazione specifica che tale carica richiede non possa essere pienamente posseduta da persone che non abbiano conoscenza dello Ente.

In ordine alle funzioni del Direttore Generale (articolo 16) è da notare che è prevista la delega, ciò al fine di permettere un decentramento funzionale dell'Ente e l'individuazione esatta delle responsabilità; questa materia e le altre relative alle attribuzioni del Direttore Generale, saranno poi disciplinate dalle norme contenute nei regolamenti interni dell'Ente.

L'articolo 17 chiarisce la posizione del Direttore Generale e, nello stesso tempo, concretizza la sua attività di Capo dell'Esecutivo dell'Ente.

Circa il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'E.N.E.N. sembra ovvio che esso debba essere regolato dalle norme di diritto privato, così come è regolato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'E.N.E.L. e di tutti i dipendenti degli Enti economici pubblici; ciò d'altra parte varrà a porli nella stessa posizione dei dipendenti delle imprese private. La norma di cui all'articolo 19 prevede la possibilità dello Stato di intervenire efficacemente ed immediatamente in caso di crisi al fine di assicurare, per quanto possibile, la continuità produttiva delle industrie di base interessate al settore energetico.

Per i suddetti motivi si raccomanda vivamente l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, disciplinato dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, assume la denominazione di Ente Nazionale per la Energia Nucleare (E.N.E.N.).

ART. 2.

Il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge è soppresso; i suoi compiti sono trasferiti al Comitato interministeriale per la energia.

ART. 3.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 11 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono abrogati.

ART. 4.

Sono organi dell'E.N.E.N.:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Direttore Generale;
- 4) il Collegio dei Revisori.

ART. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente e da 8 consiglieri scelti cinque tra persone aventi particolare competenza in materia di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni e tre tra persone aventi particolare competenza amministrativa.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio dei Ministri e durano in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno e per la durata di cinque anni un Vice Presidente, al quale il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, per tutte le questioni di particolare urgenza.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con l'esercizio professionale.

ART. 6.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore Generale dell'E.N.E.N., il quale sulle questioni iscritte

all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, concernenti l'attuazione dei programmi e il personale, deve sentire i Direttori dei centri d'attività e riferire al Consiglio le osservazioni degli stessi.

ART. 7.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso il Ministro dell'industria ed il commercio, il quale ne può proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento in caso di mancata o continuata inosservanza degli obblighi di legge.

ART. 8.

Il Presidente dell'E.N.E.N.:

a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con le autorità governative;

b) convoca il Consiglio di Amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno dei lavori;

c) vigila sull'andamento dell'Ente e sull'attività del Direttore Generale;

d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

e) esegue tutti gli altri compiti previsti da leggi o da regolamenti.

ART. 9.

Il Presidente può anche, ove occorra ed in caso di urgenza, prendere sotto la sua personale responsabilità qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire allo stesso nella successiva riunione; il provvedimento adottato dal Presidente conserva la sua efficacia solo se ratificato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può anche, in caso di inosservanza da parte del Direttore Generale dei propri obblighi, sostituirsi ad esso, previa contestazione degli addebiti, ed adottare provvedimenti di competenza del Direttore Generale con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione convocato con procedura di urgenza.

ART. 10.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione e il bilancio consuntivo;

b) formula i piani di esecuzione per la attuazione dei programmi approvati dal Comitato interministeriale per l'energia;

c) propone al Comitato interministeriale per l'energia programmi di attività;

d) approva le tabelle organiche del personale ed i regolamenti interni dell'Ente;

e) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale;

f) promuove ed approva le convenzioni con enti nazionali ed esteri per la ricerca scientifica ed applicata nel quadro dell'esecuzione dei programmi approvati dal Comitato interministeriale per l'energia;

g) delibera sulle questioni da promuovere o da sostenere in giudizio;

h) delibera in genere su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza degli altri organi dell'Ente.

ART. 11.

Il Consiglio di Amministrazione non può esaminare questioni che non siano state preventivamente iscritte nell'ordine del giorno, neanche per motivi d'urgenza. Il Presidente è tenuto ad iscrivere nell'ordine del giorno ogni questione che sia richiesta per iscritto dal Direttore Generale ovvero da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per le sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri devono essere recapitate relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno almeno 48 ore prima della riunione e la documentazione relativa depositata nello stesso termine presso la segreteria del Consiglio.

ART. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono, entro otto giorni dalla loro adozione, trasmesse al Ministro per l'industria ed il commercio, il quale può entro venti giorni dalla data di ricezione pronunciare lo annullamento per vizi di legittimità.

Il decreto di annullamento del Ministro per l'industria ed il commercio è efficace solo se comunicato all'Ente entro il termine previsto dal precedente comma.

ART. 13.

Sono altresì soggette ad approvazione da parte del Ministro per l'industria ed il commercio, oltre gli atti di bilancio di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1960, n. 933, gli atti deliberativi dei piani di attuazione dei programmi deliberati dal Comitato interministeriale per l'energia nonché i regolamenti interni dell'Ente.

ART. 14.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - ad eccezione di quelle soggette a superiore approvazione - sono immediatamente esecutive, salvo espressa contraria determinazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie, tra i funzionari direttivi dell'Ente, il Direttore Generale.

La sua nomina è a tempo indeterminato, salvo deliberazione motivata di revoca.

ART. 16.

Il Direttore Generale:

- a) sovrintende alle attività dell'Ente;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) prepara lo schema di bilancio da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione e presenta ad esso il conto consuntivo;
- d) stipula i contratti;
- e) firma i mandati di pagamento, la corrispondenza e tutti gli atti in genere dello Ente. È consentita la delega a funzionari specificamente indicati per atti di sua competenza;
- f) esercita ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione di tutta la attività svolta; a tal fine egli è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione, di norma in coincidenza con la presentazione del bilancio, una relazione scritta sull'attività svolta e sull'andamento dell'Ente. Detta relazione deve essere preventivamente esaminata dal Presidente che può apporre per iscritto le proprie eventuali osservazioni.

ART. 17.

I Direttori dei centri di attività dell'E.N. E.N. dipendono direttamente dal Direttore Generale dal quale esclusivamente ricevono ordini e direttive.

ART. 18.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è regolato dalle norme di diritto privato, su base contrattuale di categoria; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 19.

Su richiesta del Presidente dell'E.N.E.N., il Ministro per l'industria ed il commercio può — con suo decreto — ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 marzo 1965, n. 2248, allegato *E*, procedere alla temporanea requisizione di impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile per centrali nucleari.

ART. 20.

La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.